Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 21 ottobre 2026
(OR. en)

8543/26
ADD 1 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2023/0210(COD)

EF 129
ECOFIN 524
CODEC 759
ECB

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:	Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 260/2012, (UE) 2017/2394 e (UE) 2021/1230 – Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 giugno 2023 la Commissione europea ha presentato il "pacchetto sui servizi di pagamento". Il pacchetto legislativo comprende una proposta di direttiva e una proposta di regolamento relativi ai servizi di pagamento nel mercato interno (di seguito rispettivamente "PSD3" e "PSR"):
 - PSD3: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE (direttiva sui servizi di pagamento – PSD3);
 - PSR: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (regolamento sui servizi di pagamento – PSR).

2. Tali proposte mirano ad affrontare le sfide emergenti individuate dalla Commissione nel contesto della valutazione dell'impatto e dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), nonché ad adeguare le norme in materia di pagamenti ai nuovi sviluppi del mercato.

3. La base giuridica della PSD3 e del PSR è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce alle istituzioni dell'UE il compito di stabilire le disposizioni volte a instaurare il mercato interno e a garantirne il corretto funzionamento in linea con l'articolo 26 TFUE.

4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 13 dicembre 2023. La Banca centrale europea ha adottato il suo parere il 30 aprile 2024.La Commissione ha presentato il pacchetto, comprese le relative valutazioni d'impatto, al gruppo "Servizi finanziari e unione bancaria" del Consiglio nel luglio 2023.

5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per i problemi economici e monetari (commissione ECON). Nell'aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato le sue relazioni iniziali sulle proposte relative al PSR e alla PSD3. A seguito delle elezioni europee del 2024, la commissione ECON ha confermato il proprio mandato negoziale alla fine dello stesso anno e ha deciso di avviare negoziati interistituzionali.

6. Il gruppo di lavoro del Consiglio ha lavorato alle proposte legislative per due anni. Nel giugno 2025 il Coreper ha approvato il mandato negoziale relativo a entrambe le proposte. I triloghi con il Parlamento europeo sono iniziati il 9 luglio 2025. Il trilogo politico finale si è svolto a Strasburgo il 26 novembre 2025. Numerose riunioni tecniche del Consiglio dell'UE (rappresentato dalla presidenza), del Parlamento europeo (segreteria della commissione ECON) e della Commissione europea (DG FISMA) si sono svolte parallelamente ai triloghi politici e successivamente agli stessi ai fini della messa a punto dei testi di compromesso.

7. A seguito dell'accordo raggiunto dai colegislatori nell'ultimo trilogo politico che ha affidato alla Commissione la supervisione e l'applicazione delle disposizioni del PSR relative alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il 1º aprile 2026 la Commissione ha presentato al Consiglio la scheda finanziaria legislativa che accompagna le proposte PSD3 e PSR.

8. Il 22 aprile 2026, al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura con il Parlamento europeo, il Coreper ha approvato i progetti di testo di compromesso sulla PSD3 e sul PSR raggiunto con il Parlamento europeo.

9. Il 5 maggio 2026 la commissione ECON del Parlamento europeo ha approvato i testi concordati. Il 13 maggio 2026 la presidente della commissione ECON ha inviato una lettera alla presidenza indicando che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio concordato, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, in occasione della seconda lettura del Parlamento europeo.

II. OBIETTIVO

10. I testi concordati della PSD3 e del PSR mirano ad affrontare le sfide emergenti individuate dalla Commissione nel contesto della valutazione dell'impatto e dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), a contrastare le frodi nei pagamenti e ad accrescere la protezione dei consumatori, a rafforzare la trasparenza, a aumentare l'accesso al contante per i consumatori, nonché ad adeguare le norme sui servizi di pagamento ai nuovi sviluppi del mercato e alle innovazioni tecnologiche.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

11. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali del regolamento sui servizi di pagamento, in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori.

12. Prevenzione rafforzata delle frodi e quadro rigoroso in materia di responsabilità: i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a predisporre un meccanismo di verifica sincronizzato che convalidi la corrispondenza tra il numero di conto bancario internazionale (IBAN) e il nome specifico del beneficiario prima dell'esecuzione di bonifici. È inoltre istituito un regime rigoroso in materia di responsabilità per le frodi di tipo "spoofing" (in cui gli autori delle frodi usurpano l'identità del personale bancario o fingono di utilizzare i canali di comunicazione ufficiali). Se non mette in atto sistemi di prevenzione sufficienti o non rileva le anomalie, il prestatore di servizi di pagamento si assume la responsabilità finanziaria oggettiva per il rimborso dei consumatori truffati. Per far fronte alle cause profonde delle truffe finanziarie, i principali motori di ricerca e le principali piattaforme elettroniche sono tenuti a rendere maggiormente conto del proprio operato. Sono tenuti a verificare che gli inserzionisti finanziari possiedano le necessarie autorizzazioni e ad assumersi una parte di responsabilità qualora annunci pubblicitari illeciti o ingannevoli eludano i sistemi di verifica e siano diffusi tramite le loro reti. Infine, nell'ambito del nuovo regime, gli istituti di pagamento possono scambiarsi in modo sicuro i dati sulle frodi.

13. Servizi bancari aperti: ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto (principalmente banche) è vietato creare ostacoli tecnici artificiali o ritardi discriminatori concepiti per impedire ai prestatori terzi autorizzati di accedere ai dati sui conti di pagamento. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica e i fabbricanti di dispositivi mobili sono tenuti a consentire alle applicazioni di terzi di accedere alle funzionalità tecniche necessarie del dispositivo e di utilizzarle a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

IV. CONCLUSIONE

14. La posizione del Consiglio sottolinea l'obiettivo principale delle proposte della Commissione europea e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione europea.

15. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti un risultato equilibrato dei negoziati. Una volta adottato, il pacchetto legislativo sui servizi di pagamento apporterà un importante contributo alla lotta contro le frodi e al rafforzamento della protezione dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, potenziando i servizi bancari aperti e aggiornando le prescrizioni in materia di autorizzazione.